

Condanna penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): una sentenza che fa riflettere anche in ambito scolastico

La sentenza della **Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914**, ha confermato la condanna ad un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per “cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo” a seguito di un infortunio che ha causato la morte di un lavoratore. Si tratta del primo caso di coinvolgimento penale, insieme al datore di lavoro, di un RLS, che, ricordiamo, non ricopre una posizione di garanzia nel sistema prevenzionistico normato dal D.Lgs n. 81/08, Testo unico salute e sicurezza sul lavoro (di seguito T.U.S.).

La pronuncia della Corte impone una riflessione sul ruolo e sulle responsabilità di questa fondamentale figura, che qui ripercorriamo anche in riferimento ai contenuti della citata sentenza.

1. RUOLO E COMPITI DEL RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/08: «**Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro**».

Si tratta di una figura direttamente collegata alle rappresentanze sindacali e con un ruolo chiave all'interno dell'organizzazione della sicurezza di ogni istituto scolastico.

Come recita la circolare del Ministero del Lavoro del 16 giugno 2000, n. 40, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l'esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.

Il T.U.S. rimanda alla sede della Contrattazione collettiva **il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito, gli strumenti e le modalità per l'espletamento delle funzioni** (art. 47 c. 5 e



Antonietta Di Martino
Dirigente Scolastico

art. 50 c.3). Per la scuola i riferimenti sono: l'**Accordo Quadro 1996** e il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 1999**, citati nell'art. 73 del **CCNL del comparto scuola del 2007** relativo al periodo 2006-2009 (parte ancora vigente dopo la sottoscrizione dei nuovi CCNL 2016-2018 e 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca).

IN SINTESI:

- **Il RLS viene designato:**

- prioritariamente dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) al loro interno,
- oppure la RSU designa altro lavoratore della scuola;
- oppure ancora viene eletto/designato dai lavoratori tra tutti i lavoratori (se la RSU decide per questa modalità).

Il mandato del RLS scade naturalmente con l'elezione delle nuove RSU e l'esercizio delle relative funzioni è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

- **Il numero di RLS** che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti:
 - 1 fino a 200 dipendenti,

- 3 se si superano i 200 e fino a 1000

Nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati

- **Il dirigente scolastico garantisce al RLS:**

- la formazione, pari a minimo 32 ore
- l'aggiornamento, pari a 4 ore annue, da 10 a 50 lavoratori, e pari a 8 ore annue da 51 lavoratori in su.

La formazione si svolge mediante **permessi retribuiti aggiuntivi** rispetto a quelli già assegnati per l'attività del RLS, ovvero **40 ore annue**, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.

- b) Le attribuzioni del rls**

Sono definite dall'**ART. 50 del T.U.S.** Si propone un raggruppamento in **quattro macro funzioni**.

Il RLS:

- c) 1. accede ai luoghi di lavoro
- d) 2. è consultato
- e) 3. riceve informazioni, formazione e documentazione
- f) 4. partecipa, promuove, propone, segnala e controlla

Nella **Tabella n. 1** riportata alla fine di questo articolo sono indicate le attribuzioni del RLS secondo il T.U.S. e, per gli opportuni collegamenti, i corrispondenti riferimenti all'art. 73 del CCNL 2007, che, per completezza, sono citati per esteso nella **Tabella n. 2**

2. LA RESPONSABILITÀ DEL RLS E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, DEL 25 SETTEMBRE 2023, N. 38914

Il RLS non ha alcuna responsabilità specifica e non ricopre una posizione di garanzia nel sistema prevenzionistico, cioè non sono previste dal T.U.S. a suo carico sanzioni penali, né amministrative. Infatti il D.Lgs. n. 81/08 gli assegna, come vediamo nelle tabelle, funzioni consultive e propositive, nonché poteri di segnalazione ma **non poteri decisionali** che sono prerogativa del datore di lavoro.

Egli risponde quindi solamente agli altri lavoratori per l'impegno che ha assunto nei loro confronti.

Tuttavia, in caso d'infortunio o di malattia professionale, in base ai principi generali del diritto penale, la magistratura potrebbe valutare una sua corresponsabilità qualora abbia concorso o cooperato, con il suo comportamento alla causazione dell'evento, ad esempio, venendo

meno alla segnalazione dei rischi individuati nel corso della sua attività.

A comportamenti omissivi del RLS fa riferimento il recente primo caso di condanna di un RLS e non solo del datore di lavoro, per "*cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo*" in danno di un lavoratore investito mortalmente da un carico di tubolari di acciaio (Cassazione Penale, sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023).

Il RLS è stato ritenuto colpevole "*per aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti ... e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C. del carrello elevatore*".

La sentenza ha aperto un dibattito tra giuristi, esperti di sicurezza e organizzazioni sindacali, che lo considerano un precedente giurisprudenziale importante. Qualcuno ha ravvisato un capovolgimento dell'attribuzione delle responsabilità nel processo di tutela dei lavoratori dai rischi, dal momento che nello stesso procedimento penale è stato assolto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, chiamato in causa con le stesse imputazioni del datore di lavoro. All'interno degli ambienti di lavoro, ha suscitato inoltre qualche preoccupazione il fatto che la condanna possa incidere sulla disponibilità dei lavoratori a ricoprire il ruolo, che non sempre è così ambito anche nel settore scuola.

Non è questa la sede per un'analisi giuridica approfondita delle valutazioni dei giudici sullo specifico procedimento penale, ma possiamo cogliere i due passaggi fondamentali della sentenza (da me riportati in punti ed evidenziati in grassetto) da cui ricavare alcuni spunti di riflessione:

- *Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che **partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.***

Questo passaggio evidenzia il ruolo attivo del RLS nella gestione della sicurezza, poiché è il

punto di riferimento e il portavoce dei lavoratori nel comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono nascere nell'ambiente di lavoro e durante l'attività lavorativa.

Il RLS partecipa quindi a pieno titolo al processo della prevenzione, collaborando col datore di lavoro insieme al RSPP e al MC.

● *Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p.*

*E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato **come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D. (Cioè dal RSPP, ndr).***

Con le motivazioni sopra riportate, la Corte chiarisce che il RLS è stato condannato non perché ricoprisse una posizione di garanzia, ma perché si ritiene che non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti attribuiti per legge e che la sua condotta omissiva abbia contribuito al verificarsi dell'infortunio mortale.

Non c'è dubbio che il RLS debba essere nominato/designato soprattutto per la sua **sensibilità nei confronti dei temi della salute e sicurezza e per la sua disponibilità ad occuparsi in modo scrupoloso del ruolo importante che gli è affidato** e nel quale si sostanzia in buona parte la partecipazione dei lavoratori al processo della prevenzione.

Se questo atteggiamento di base per la designazione è auspicabile, c'è da chiedersi tuttavia se i RLS abbiano tutti gli strumenti adatti per esercitare la funzione in modo attivo e competente, primo tra tutti se l'attuale formazione sia adeguata rispetto ai compiti non da poco assegnati dall'art. 50 del T.U.S.

Inoltre, come per le altre figure degli organigrammi della sicurezza, è importante anche per il RLS il possesso di **attitudini e competenze non solo tecniche**, ad esempio saper ascoltare gli altri, saper raccogliere informazioni, saper chiedere spiegazioni, essere in grado di esprimere critiche o giudizi in modo costruttivo, saper lavorare in squadra. Nelle attività di prevenzione sarebbe utile il suo coinvolgimento anche nell'analisi degli infortuni e dei mancati infortuni così come andrebbe lasciata sempre una **traccia scritta di tutte le attività comprese nei compiti assegnati**, soprattutto le segnalazioni e i solleciti al datore di lavoro e le attività di consultazione dei lavoratori, per essere sempre in grado di dimostrare di aver rispettato tutti i punti compresi nel proprio mandato⁽¹⁾.

(1) Per approfondimenti sul ruolo, i compiti e le prerogative del RLS, gli obblighi in merito del dirigente scolastico, le questioni ricorrenti e i supporti operativi per gestire l'attività segnalazione di problematiche e l'attività di consultazione dei lavoratori (tracce per la preparazione alla riunione periodica ex art. 35 del T.U.S, questionari per il personale, modulistica di segnalazione ecc), vedere l'opera:

Antonietta Di Martino e Paolo Pieri Salute e sicurezza nella scuola - Guida tecnica e strumento per adempiere agli obblighi e organizzare la sicurezza Euroedizioni Torino, 2023

TABELLA N. 1- ATTRIBUZIONI DEL RLS SECONDO IL T.U.S. E CORRISPONDENTE RIFERIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

MACRO FUNZIONI DEL RLS	ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DEL RLS	Riferimento T.U.S. ART. 50	Riferimento CCNL 2007 ART. 73
ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO	accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (nella scuola tutte le sedi, i plessi, le sezioni staccate NDR)	c. 1 lettera a	c. 2 lettera a
È CONSULTATO	è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva	c. 1 lettera b	c. 2 lettera b
	è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente	c. 1 lettera c	c. 2 lettera b
	è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37	c. 1 lettera d	c. 2 lettera b
RICEVE INFORMAZIONI, FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali	c. 1 lettera e	c.2 lettera c
	riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza	c. 1 lettera f	c.2 lettera c
	riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37	c. 1 lettera g	c.2 lettera e
	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. (NOTA: si tratta degli infortuni sul lavoro). Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.	c. 2	c.2 lettera f
	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (NDR: si tratta del Documento di Valutazione dei Rischi, che il RLS firma, ai soli fini della prova della data, ai sensi dell'art. 28 c.3 del T.U.S.)	c. 4	c.2 lettera c

	I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 (NOTA: si tratta del DUVRI)	c. 5	c.2 lettera c
	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni	c. 6	c.2 lettera d
PARTECIPA, PROMUOVE, PROPONE, SEGNALA, CONTROLLA	promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori	c. 1 lettera h	c. 2 lettera b
	formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito	c. 1 lettera i	c. 2 lettera c
	partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35	c. 1 lettera l	
	fa proposte in merito alla attività di prevenzione	c. 1 lettera m	c. 2 lettera b
	avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività	c. 1 lettera n	c. 2 lettera b
	può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro	c.1 lettera o	

TABELLA N. 2 – COMPITI DEL RLS SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

ATTRIBUZIONI DEL RLS	RIFERIMENTO CCNL 2007 art. 73
<p>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato</p>	<p>c. 2 lettera a</p>
<p>laddove il D.lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p>c. 2 lettera b</p>

<p>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</p>	<p>c. 2 lettera c</p>
<p>il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione</p>	<p>c. 2 lettera d</p>
<p>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze</p>	<p>c. 2 lettera e</p>
<p>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali</p>	<p>c. 2 lettera f</p>
<p>per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.</p>	<p>c. 2 lettera g</p>